

Direzione: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Area:

DETERMINAZIONE

N. G00709 **del** 29/01/2019

Proposta n. 1239 **del** 28/01/2019

Oggetto:

Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo al progetto "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi", Comune di Ardea (RM), località Via Congiungente e Via Muratella. Proponente: MENFER s.r.l. - Registro elenco progetti n. 34/2018

OGGETTO: Pronuncia di Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. relativo al progetto "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi", Comune di Ardea (RM), località Via Congiungente e Via Muratella.

Proponente: MENFER s.r.l.

Registro elenco progetti n. 34/2018

II DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Vista la L.R. n. 6 del 18/02/2002, concernente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché le disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1/2002 e s.m.i.;

Vista la Direttiva del Segretario generale prot.n. 370271 del 13/07/2016 concernente "Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione delle deliberazioni di Giunta regionale del 17 settembre 2015, n. 489, dell'8 ottobre 2015, n. 530 e del 14 dicembre 2015, n. 721, concernenti Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni";

Vista la D.G.R. n. 615 del 3/10/2017, che ha introdotto delle modifiche al Regolamento Regionale 6/09/2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale e ss.mm.ii.";

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 714 del 3/11/2017, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

Vista la Direttiva del Segretariato Generale prot.n. 0561137 del 06/11/2017 "Rimodulazione delle Direzioni Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti e Capitale Naturale, Parchi e Aree protette";

Visto l'atto di organizzazione n. G15349 del 13/11/2017 con la quale viene confermata l'Area Valutazione di Impatto Ambientale all'interno della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento è l'ing. Flaminia Tosini;

Visto il Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Vista la Legge regionale 16/12/2011, n. 16, "Norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili";

Vista la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Vista la D.G.R. n. 132 del 27/02/2018 con la quale sono state approvate le "Disposizioni operative per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale a seguito delle modifiche al decreto legislativo 03/04/2006, n. 152 introdotte dal decreto legislativo 16/06/2017, n. 104";

Vista l'istanza ai fini della Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. del 27/06/2018 presentata dalla Società MENFER s.r.l. relativamente al progetto "Impianto di recupero rifiuti non pericolosi", ricadente nel territorio comunale di Ardea, rispettivamente in Via Congiungente ed in Via Muratella. Il progetto e lo studio sono iscritti nel Registro elenco progetti al n. 34/2018, e pubblicati sul sito web dell'Autorità competente.

Dato atto che in data 09/07/2018 l'Autorità competente ha provveduto a comunicare ai sensi del c. 3 art.19 del D.Lgs.152/06, l'avvenuta pubblicazione dello Studio preliminare Ambientale e della documentazione a corredo del progetto, nel proprio sito web, alle Amministrazioni e agli Enti Territoriali potenzialmente interessati;

Considerato che la competente Area Valutazione di Impatto Ambientale ha effettuato l'istruttoria tecnico-amministrativa redigendo l'apposito documento che è da considerarsi parte integrante della presente determinazione, da cui si evidenzia che:

aspetti generali

- il progetto in valutazione riguarda una modifica non sostanziale per l'accorpamento di due impianti esistenti già autorizzati allo smaltimento e recupero di rifiuti ferrosi e non pericolosi con aumento della capacità di trattamento a recupero R4 e di messa in riserva R13;
- carenza dell'autorizzazione per la realizzazione di opere idrauliche, ai sensi del R.D.n.368 del 8/5/1904 e R.D.n.523 del 25/7/1904, relativamente allo scarico di acque di seconda pioggia nel Fosso della Muratella;
- carenza della concessione alla derivazione ad uso igienico-sanitario, per complessivi 579,6 mc/anno, da parte della Città Metropolitana di Roma Capitale;
- in riferimento all'autorizzazione del Comando dei VV.FF. della Provincia di Roma sulla valutazione dell'attività progettuale ai sensi dell'art.3 del D.P.R.151/2011, il proponente ha comunicato con succitata nota del 05/12/2018 l'attuazione della limitazione della capacità di stoccaggio delle tipologie di rifiuto: 1.1, 6.1 e 9.1, per una quantità massima istantanea di messa in riserva di 5 ton per le tre citate tipologie;

problematica emissioni in atmosfera e connessa alle componenti rumore e vibrazioni

- al fine di garantire gli interventi di mitigazione fondamentali per tutelare la salute dei residenti a ridosso dell'impianto, tenuto conto delle misure di mitigazione previste per i possibili impatti derivanti dalla diffusione di polveri (barriera arborea, bassa velocità di carico e scarico, idonea copertura dei mezzi addetti al trasporto...) non si evince se sia effettivamente presente un impianto per l'umidificazione del materiale recuperabile polverulento e se sono già state realizzate, o se lo saranno nel progetto proposto, le "coperture sulla sommità e su tutti i lati dei cumuli di materiale sfuso, incluse anche tutte le attrezzature" (§ 4.5.2 dello S.p.A.); a tal proposito, sia per la schermatura delle polveri che per l'abbattimento delle emissioni rumorose, occorre descrivere e rappresentare dettagliatamente la barriera perimetrale in termini di spessore e di materiali dimostrandone l'efficacia di mitigazione dell'impatto;

carenza d'individuazione catastale e di rappresentazione ante e post operam

- la documentazione in atti è risultata non idoneamente rappresentata anche per altre imprecisioni tecnico-grafiche fondamentali per la presentazione del progetto e dello stato dell'arte:
 - dovrà essere ripresentato l'elaborato grafico denominato Tavola n. T01 e la Relazione tecnica in quanto non aggiornati rispetto alle integrazioni presentate in data 15/11/2018, per la necessità di avere congrua rappresentazione dello stato ante operam ed il post operam sia rispetto a quanto già autorizzato dall'A.U.A.;

Considerato la tipologia dell'impianto ed il contesto territoriale e programmatico, che gli impianti sono già in esercizio ed in possesso dei relativi titoli abilitativi A.U.A., sia con riferimento alle procedure semplificate che alle emissioni in atmosfera.

Ritenuto di dover procedere all'espressione del giudizio di non assoggettabilità alla procedura di V.I.A. sulla base della relazione istruttoria effettuata dall' Area Valutazione d'Impatto Ambientale;

D E T E R M I N A

Per i motivi di cui in premessa che formano parte integrante e sostanziale del presente atto,

di disporre, ai sensi dell'art.19 comma 8 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., l'esclusione delle opere dal procedimento di V.I.A., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione, condotta nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato V del citato Decreto e delle risultanze dei diversi pareri pervenuti;

di stabilire che le prescrizioni e le condizioni elencate nella istruttoria tecnico-amministrativa, dovranno essere espressamente recepite anche nei successivi provvedimenti di autorizzazione:

di precisare che l'Ente preposto al rilascio del provvedimento finale è tenuto a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui sopra, così come recepite nel provvedimento di autorizzazione e a segnalare tempestivamente all'Area VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art.29 del D.lgs 152/2006;

di stabilire che il progetto esaminato dovrà essere realizzato entro cinque anni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento sul BURL. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del proponente, la procedura di impatto ambientale dovrà essere reiterata;

di trasmettere, la presente determinazione al Proponente, al Comune di Ardea, alla Città Metropolitana di Roma Capitale e all'Area regionale Rifiuti e Bonifiche;

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web www.regione.lazio.it/ambiente;

di comunicare che i pareri di altre Autorità citati nella presente Determina, sono consultabili integralmente presso la sede regionale dell'Area V.I.A.;

di dichiarare che il rilascio del presente provvedimento non esime il proponente dall'acquisire eventuali ulteriori pareri, nulla osta e autorizzazioni prescritti dalle norme vigenti per la realizzazione dell'opera, fatto salvo i diritti di terzi;

di rappresentare che avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo le modalità di cui al D.lgs 2/07/2010, n.104, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Flaminia Tosini